

DAL 7 APRILE 2026

PUBBLICITÀ E ARTIGIANATO

Indicazioni operative per usare
correttamente i riferimenti
all'artigianato nella promozione
di prodotti e servizi

PRIMA REGOLA

Puoi promuovere prodotti o servizi come
“artigianali” solo se l'impresa è iscritta
all'Albo delle imprese artigiane o,
dove soppresso, alla sezione speciale
del Registro imprese.

Prodotto
artigianale



PUBBLICITÀ E ARTIGIANATO*

Il 7 aprile 2026 segna una svolta per migliaia di imprese e milioni di consumatori. Grazie all'azione di Confartigianato, i termini «artigianato» e «artigianale» non potranno più essere usati in modo improprio.

La Legge annuale per le PMI riserva queste denominazioni alle imprese iscritte all'Albo artigiani e prevede sanzioni fino all'1% del fatturato, con un minimo di 25.000 euro.

Si colma così una lacuna normativa durata decenni. Da oggi la regola è chiara: solo l'impresa che possiede la qualifica artigiana può definirsi tale.

Quindi, se vuoi vendere prodotti o servizi pubblicizzandoli come artigianali devi seguire queste nuove regole.

Verifica la tua iscrizione all'Albo



Puoi usare riferimenti all'artigianato solo se la tua impresa è iscritta all'Albo delle imprese artigiane.



Se nella tua regione l'Albo è stato soppresso (Campania, Lombardia, Piemonte, Toscana e Provincia autonoma di Bolzano) verifica l'iscrizione alla sezione speciale del Registro imprese.



Il divieto deve ritenersi esteso anche a titolari di partita IVA e hobbisti che operano occasionalmente.

Se non sei iscritto all'Albo



Puoi pubblicizzare come "artigianali" prodotti di imprese artigiane, purché tu ne dimostri la provenienza.



Puoi pubblicizzare come "artigianali" componenti o ingredienti presenti nel tuo prodotto solo se forniti da un'impresa artigiana, ma senza definire artigiano l'intero prodotto.



Puoi utilizzare termini alternativi: fatto a mano, realizzato con manualità, di produzione propria, di qualità, tradizionale, sartoriale, su misura, fatto ad arte.



Puoi partecipare a manifestazioni, fiere o eventi "artigiani" se vendi prodotti di imprese artigiane.

Attenzione alla pubblicità ingannevole



La promozione comprende ogni forma di comunicazione commerciale.



Pubblicità e materiali promozionali



Packaging e confezioni



Etichettatura



Siti internet, e-commerce e social



ATTENZIONE

Evita messaggi che possano far credere al consumatore che l'azienda abbia la qualifica artigiana se non è così.



ESEMPIO

Un bar con laboratorio di gelateria non iscritto all'Albo non può definire il gelato "artigianale". Può parlare di prodotto "di produzione propria" o "di qualità".

Estero, settori speciali e sanzioni



Fuori dall'Italia il divieto non si applica, ma restano vietati i messaggi ingannevoli.



Per prodotti disciplinati da norme di settore, come la birra artigianale, continuano a valere i requisiti della normativa specifica.



Per produzioni tutelate, come il Vetro di Murano o i Merletti di Burano, restano validi i disciplinari di produzione.



Scorte di magazzino ed etichette con riferimenti all'artigianato prodotti prima dell'11 marzo 2026 possono essere venduti fino a esaurimento.

SANZIONI



1% del fatturato dell'impresa
e comunque non meno di

25.000 euro

per ciascuna violazione.

Le sanzioni sono gestite dalle
autorità regionali.





WWW.CONFARTIGIANATO.IT